

AUTORITÀ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nominata nelle sedute del Consiglio Grande e Generale del 17 gennaio 2022 e del 15 marzo 2022.

E' prevista dall'articolo 52 della Legge 21 dicembre 2018 n.171 come modificato dall'articolo 23 della Legge 15 settembre 2023 n.132.

L'Autorità è organo collegiale costituito da tre membri effettivi e da due membri supplenti nominati dal Consiglio Grande e Generale, che presentino i requisiti di cui all'articolo 53. Il Consiglio Grande e Generale al momento della nomina del collegio individua il Presidente e il Vicepresidente.

Nelle ipotesi in cui l'Autorità sia impossibilitata a deliberare per legittimo impedimento di uno o più membri effettivi, questi vengono sostituiti dai membri supplenti secondo un criterio di rotazione definito nel proprio regolamento. Il componente dell'Autorità Garante che abbia un legittimo impedimento deve motivare e giustificare personalmente l'impedimento all'Autorità, per iscritto o con dichiarazione resa e verbalizzata nel corso delle riunioni dell'Autorità.

I componenti durano in carica quattro anni e sono rinnovabili per ulteriori due mandati. I membri supplenti possono essere eletti membri effettivi e viceversa: in questo caso i rispettivi periodi non vengono cumulati. Il loro mandato cessa alla scadenza del termine o in caso di dimissioni volontarie o di provvedimento d'ufficio.

Ai sensi dell'articolo 53 i componenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali devono godere dei seguenti requisiti di onorabilità:

- a) non avere mai subito, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, condanne definitive per misfatti rientranti tra i reati contro l'ordine pubblico, contro la fede pubblica o dei privati contro la pubblica amministrazione;
- b) non avere mai subito, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, condanne definitive per misfatti di altra natura per i quali sia stata applicata la pena della prigionia per un tempo non inferiore a due anni non sospesa;

Il possesso dei requisiti di onorabilità deve sussistere anche con riferimento all'assenza di equivalenti condanne definitive applicate in giurisdizioni diverse da quella sammarinese.

Inoltre, i componenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali devono essere scelti tra esperti di comprovata esperienza e competenza in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle discipline giuridiche e dell'informatica. I membri dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 54, comma 4, della Legge n.171/2018, così come modificato dal comma 3 dell'articolo 13 dalla Legge n.207/2021, si astengono da qualunque azione incompatibile con le loro funzioni e per tutta la durata del mandato non possono esercitare nella Repubblica di San Marino, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza in materia di protezione dei dati personali, esclusi i casi di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 52 della Legge n.171/2018 e sue successive modifiche, né ricoprire cariche elettive.

L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 64 della Legge n.171/2018 come modificato dall'articolo 13, comma 4, della Legge n.207/2021, elabora una relazione annuale sulla propria attività e sullo stato di attuazione della Legge n.171/2018. La relazione è trasmessa al Consiglio Grande e Generale, al Congresso di Stato e alla Reggenza entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento. Essa è messa a disposizione del pubblico.

Presidente e membro effettivo: Umberto Rapetto (PDSCS) (nominato nella seduta del 17 gennaio 2022) (2° mandato).

*Vicepresidente e membro effettivo: **Elia Santi** (RF) (nominato nella seduta del 17 gennaio 2022) (1° mandato).*

*Membro effettivo: **Patrizia Gigante** (RETE) (nominata nella seduta del 17 gennaio 2022) (2° mandato).*

*Membri supplenti: **Filippo Bianchini** (LIBERA) (nominato nella seduta del 15 marzo 2022) (1° mandato), **Simone Berardi** (NPR) (nominato nella seduta del 15 marzo 2022) (1° mandato).*